



BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 31
DEL 17 AGOSTO 2020
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 33
DEL 12 AGOSTO 2020

S O 3 1

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 61 del 16 luglio 2020 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della LR 8/2020, pubblicata nel I SO n. 21 del 20 maggio 2020 al BUR 21 del 20 maggio 2020, (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).

pag. **2**

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso, n. 62 del 17 luglio 2020 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 11 della LR 9/2020, pubblicata nel I SO n. 21 del 20 maggio 2020 al BUR 21 del 20 maggio 2020, (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.).

pag. **7**



Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

20_SO31_2_AVV GEN RIC 61-2020_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso n. 61 del 16 luglio 2020 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della LR 8/2020, pubblicata nel I SO n. 21 del 20 maggio 2020 al BUR 21 del 20 maggio 2020, (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.).

367483

ORIGINALE

CT 24192 20 - Sez. VII – Il Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Ecc.ma Corte Costituzionale

Ricorso ex art. 127 Costituzione

RR
6/2/20

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia

nei confronti

della **Regione Friuli Venezia Giulia**, in persona del Presidente p.t., per la dichiarazione di illegittimità Costituzionale della Legge Regionale n. 8/2020 del 18 maggio 2020, pubblicata nel BUR n. 21 del 20 maggio 2020 recante "*Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico*", in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2020.

*

La legge regionale sopra epigrafata, che detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19, è censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2 che eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, con riferimento alla materia della tutela della concorrenza per i seguenti motivi di

diritto

La Regione Friuli Venezia Giulia è dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1^o, nn. 2, 3 e 10 del proprio Statuto speciale di autonomia (L. Cost. n.3 del 1963), di competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo.

Detta competenza, ai sensi del medesimo articolo 4, deve essere esplicitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

Inoltre, con il D.P.R. 469/1987 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), sono state delegate all'Amministrazione Regionale le funzioni amministrative relative alla materia del "*demanio marittimo, lacuale e fluviale*" ed interessanti il litorale marittimo, le aree demaniali immediatamente prospicienti, le aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistico-ricreativa. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è, quindi, soggetto titolare all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite sui predetti beni con finalità turistico-ricreative dal 01.01.1996, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, D.L. 535/1996, convertito nella L. n. 647/1996.

Pur ciò premesso, la disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime afferisce, così come affermato da codesta Corte Costituzionale, alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

Per le regole disciplinanti l'affidamento delle concessioni, infatti, viene in rilievo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che, come attestato da codesto Consesso (sentenza n. 401/2007), riflette quella operante nel diritto dell'Unione europea ed ha un contenuto che ricomprende le misure volte a consentire la più ampia apertura del mercato agli operatori economici.

Orbene l'articolo 2 della legge regionale in esame prevede che la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna,

in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, possa essere estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033, in conformità con quanto previsto nei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021).

Inoltre la medesima disposizione prevede, altresì, che la durata degli atti concessori possa essere prorogata fino al termine del procedimento su descritto e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La previsione regionale, dunque, estende, ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per contro, è riferita solo a determinate concessioni dei beni demaniali marittimi disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494.

Pertanto la norma in esame, che proroga - *ex lege* - le concessioni e non consente di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori, è certamente riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale risultando, in tal modo, censurabile di illegittimità in quanto, dettando disposizioni sulla durata di concessioni del demanio marittimo, eccede dalle competenze statutarie e risulta invasive delle competenze, in materia, di tutela della concorrenza riconosciute in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.

Al riguardo questo Patrocinio richiama l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale (**sentenza n. 1/2019**) secondo cui rispetto alle concessioni di beni demaniali marittimi la durata relativa, anche rispetto al tema della proroga, attiene

alla materia della concorrenza la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò in quanto i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni del demanio marittimo devono necessariamente essere stabiliti nel rigoroso rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento, e di cui alla normativa comunitaria, notoriamente corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale ex art. 117, II comma lett. e) della Costituzione. Conseguentemente, ha chiarito codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in questa materia la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato trattandosi di tutela della concorrenza, proprio per l'influenza sulle modalità di scelta del contraente, incidendo sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (sentenza n. 221/2018).

P.Q.M.

Si conclude



Perché l'art. 2 della Legge Regionale n. 8/2020 del 18 maggio 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2020.

Roma, 16 luglio 2020

Ettore Figliolia

Vice Avvocato Generale dello Stato




Giuseppe Cimino

Avvocato dello Stato

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA
Roma, 24 LUG. 2020

4



20_SO31_2_AVV GEN RIC 62-2020_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso, n. 62 del 17 luglio 2020 - Declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 11 della LR 9/2020, pubblicata nel I SO n. 21 del 20 maggio 2020 al BUR 21 del 20 maggio 2020, (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.).

367673

*Avvocatura Generale dello Stato*

Ct. 25544/2020

PR
62/2020**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE****RICORSO EX ART. 127 COST**

del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

CONTRO

la **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente in carica,
con sede in piazza Unità d'Italia 1, Trieste

PER LA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del
giorno 13.7.2020, degli artt. 1, 3 e 11 della legge della regione FRIULI-
VENEZIA GIULIA 18 maggio 2020, n. 9, pubblicata nel BUR n. 21 del 20
maggio 2020, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali,
finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e
innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge
regionale 312020 recante misure a sostegno delle attività produttive*".

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 agli artt. 1, 3 e 11
presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale e in relazione a tali norme si
invoca il sindacato di codesta Ecc.ma Corte affinché ne sia dichiarata la
illegittimità costituzionale ed il conseguente annullamento per i motivi di diritto
che si esporranno, previa una premessa in ordine al contesto normativo ed
amministrativo nel quale si è esplicitata la censurata legiferazione regionale.



Avvocatura Generale dello Stato

MOTIVI DI DIRITTO

1) L'art. 1 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione invadendo la competenza legislativa ivi prevista in capo allo Stato nella materia di "ordinamento civile".

Il comma 6 dell'articolo 1 della Legge Regionale 9/2020, in esame, prevede l'inserimento del nuovo articolo 29-bis, della Legge Regionale 21/2019, che reca: "*Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province*",

Tale disposizione è da inquadrare nel contesto della citata legge regionale n. 19/2019 che, tra l'altro, ha previsto, all'articolo 27, il "Superamento delle Unioni territoriali intercomunali", disponendo: "*1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dal 1° gennaio 2021*" e che, tra l'altro, all'articolo 29, reca "*Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province*" prevedendo che: "*4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dal 1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati*".

Il comma 5 del novellato art. 29bis della Legge Regionale 21/2019, così dispone: "*I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui*



Avvocatura Generale dello Stato

territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"

La surriportata norma, introdotta dall'art. 1 della Legge Regionale n. 9/2020, di cui si chiede la declaratoria di illegittimità, viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, invadendo la competenza legislativa ivi prevista in capo allo Stato nella materia dell'"ordinamento civile", nella parte in cui disciplina i modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali (disciplinati a livello nazionale dall'art. 922 del codice civile) e individua i titoli idonei alla trascrizione (ambito, anch'esso compiutamente disciplinato dal codice civile, agli artt. 2643-2681, e che, all'articolo 2645 cc, - Altri atti soggetti a trascrizione - dispone: "*Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi*")

Il trasferimento della proprietà di un bene immobile è il primo e tipico effetto dei contratti indicati dall'articolo 2643, c. 1, n. 1, dall'intavolazione (cfr. R.D. 28/03/1929, n. 499, Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province, articolo 9: "*Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i*



Avvocatura Generale dello Stato

privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali"), alla voltura catastale (cfr. D.P.R. 26/10/1972, n. 650, Perfezionamento e revisione del sistema catastale).

La Regione richiama, poi, la legge 7/04/2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che all'articolo 1, comma 96, dispone che "*Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: (..) b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali*".

La disciplina della proprietà, della trascrizione, dell'intavolazione e della voltura - incluso il profilo inerente all'idoneità del verbale di consegna ai fini della trascrizione - trovano una compiuta regolamentazione in fonti statali di rango primario (codice civile, decreti legislativi, regio decreto), senza effettiva necessità di interventi legislativi regionali "integrativi" (comunque esclusi da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, cfr. sentenza n. 228/2016), per quanto non contrastanti con le disposizioni statali.

Codesta Ecc.ma Corte ha, infatti, tradizionalmente escluso la possibilità che la legislazione regionale intervenga sui profili civilistici, "*sui rapporti cioè dai quali i diritti soggettivi derivano (modi di acquisto e di estinzione, i limiti dei diritti di proprietà connessi ai rapporti di vicinato ecc.)*" (Corte Cost., 4 luglio 1989, n. 391, in Giur. cost., 1989, I, 1782).

Codesta Ecc.ma Corte ha sul punto statuito (Corte Cost. 6 novembre 2001 n. 352, in Giur. cost., 2001, 3609) che il limite stesso "*che attraversa le competenze legislative regionali*" è "*fondato sull'esigenza sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati*".

Pertanto, deve ritenersi che la disposizione regionale in questione invada la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lett. l) della Costituzione.



Avvocatura Generale dello Stato

* * *

2) L'art. 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 viola l'art. 23 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione invadendo la competenza legislativa ivi prevista in capo allo Stato nella materia dell'“*armonizzazione dei bilanci pubblici*”.

L'Articolo 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020, in esame, al comma 1 dispone che i Comuni, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), nonché la possibilità di disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Il comma 2 prevede che la Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP mentre il comma 3 dispone che per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:

- a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
- b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o dei COSAP.

Il concorso della Regione è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI, della TOSAP e del COSAP.



Avvocatura Generale dello Stato

Al comma 7 infine si prevede che *"Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione delta TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato"*.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 viola l'art. 117, comma 2, lett. e) quando all'ultimo periodo dispone che *"le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020"*.

Detta disposizione è in contrasto con le norme statali che prevedono l'approvazione dei livelli tributari prima dell'approvazione dei documenti di bilancio.

In materia, la regola generale è fissata dall'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 2006, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In questo modo le delibere hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento.

In ordine al termine per l'approvazione dei regolamenti di disciplina dei tributi locali, poi, l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*. La natura perentoria del termine previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 è stata chiaramente affermata dal Consiglio di Stato nelle sentenze della Sezione Quinta n. 3808 e n. 3817 dei 17 luglio 2014, n. 4409 del 28 agosto 2014, n. 1495



Avvocatura Generale dello Stato

del 19 marzo 2015, nonché nell'ordinanza della Sezione Quarta n. 4434 del 6 ottobre 2016.

Il Consiglio di Stato ha affermato che le disposizioni relative all'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate *"ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale"*.

Pertanto, *"in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge" l'autorizzazione del Prefetto ad approvare il bilancio oltre termine previsto dalla norma "non comprende il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, legge n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quali l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre"* (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, citate sentenze n. 3808 e n. 3817 dei 2014).

La *ratio* ispiratrice di tali principi è evidentemente rinvenibile nella ineludibile esigenza che i livelli tributari siano connessi alle previsioni del bilancio degli enti locali.

Le entrate tributarie costituiscono, infatti, elemento fondante ed essenziale per la redazione e l'approvazione del bilancio di previsione e la loro quantificazione deve necessariamente precedere l'adozione dello stesso, come risulta dalla lettura dell'art. 172, comma 1, lett. c), dei TUEL, il quale prevede tra documenti che devono essere allegati al bilancio, per l'appunto, le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe.

La correlazione tra la definizione della manovra tributaria e l'adozione del bilancio di previsione è, anzi, così stringente da imporre all'ente locale che abbia già approvato il bilancio, qualora intenda modificare le aliquote o le tariffe, l'obbligo di riapprovare integralmente il bilancio stesso, entro il termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, non essendo sufficiente una



Avvocatura Generale dello Stato

mera variazione detto stesso (in tal senso si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 431 del 3 ottobre 2012).

Non si può, quindi, ammettere che oltre il termine di approvazione del bilancio il comune possa variare le aliquote o le tariffe con effetti sull'anno d'imposta in corso, in quanto significherebbe legittimare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge e in qualunque fase dell'esercizio finanziario, una o più riapprovazioni del bilancio, in contrasto con i più basilari principi della programmazione finanziaria, rendendo vani i termini previsti dalla legge statale.

Consentendo all'ente locale di procedere alla modifica delle aliquote e delle tariffe dei tributi anche dopo la scadenza del termine fissato per l'approvazione del bilancio si verificherebbe, altresì, la violazione dell'articolo 23 della Costituzione, in quanto i cittadini verrebbero assoggettati ad una prestazione patrimoniale imposta oltre il termine fissato dal legislatore statale, che, nel caso di specie, è rappresentato dal termine perentorio di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Senza contare che verrebbero lesi i principi generali sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", considerata l'assenza di un riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.

Il superamento del termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 comporta indubbiamente l'inapplicabilità delle aliquote e delle tariffe all'anno d'imposta in corso sebbene non influisca sulla validità dell'atto (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 4104 del 29 agosto 2017), incidendo sul "sul regime di efficacia temporale" delle delibere di approvazione delle stesse.

Ferma restando la perentorietà del termine in esame, da un lato, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'effetto dell'inapplicabilità delle aliquote per l'anno di riferimento si produce automaticamente, a prescindere dall'annullamento



Avvocatura Generale dello Stato

della deliberazione, e, dall'altro, in un'ottica di conservazione degli atti amministrativi, ha affermato che la stessa non è affetta da illegittimità, risultandone soltanto preclusa *"l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio)"* (Cfr. sent. n. 175, n. 176 e n. 180 del 15 gennaio 2018, n. 260 e n. 263 del 17 gennaio 2018; n. 7273 del 27 dicembre 2018, n. 945 dell'8 febbraio 2018).

Anche le ultime norme statali in materia di pubblicazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali hanno sancito il principio che l'eventuale approvazione della misura dei tributi oltre i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione finisce, altresì, per determinare l'inefficacia delle relative deliberazioni.

Ciò in quanto l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha esteso i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti per gli atti relativi all'IMU e alla TASI sulla base, rispettivamente, dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, e dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, alle deliberazioni tariffarie e ai regolamenti relativi ai tributi diversi dall'IMU, dalla TASI, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale all'IRPEF - vale a dire, a legislazione vigente, la TARI, l'ICP, la TOSAP e l'ISCOP -

Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro termine del 28 ottobre di ciascun anno gli atti relativi ai tributi in questione in virtù del citato art. 13, commi 13bis (per l'IMU) e 15-ter (per la TARI, l'ICP, la



Avvocatura Generale dello Stato

TOSAP e l'ISCOP), del D. L. n. 201 del 2011 e art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 (per la TASI) devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell'anno cui si riferiscono, ma vengono contrassegnate da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento (in tal senso vedi circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019)

La disciplina dei tempi di approvazione delle delibere dei tributi strettamente connesse a quello di approvazione del bilancio di previsione rappresentano estrinsecazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico posti a tutela del contribuente e finalizzati a garantire la certezza del diritto e non possono certo essere derogati da leggi regionali. La disposizione viene impugnata in quanto lesiva dell'articolo 23 della Costituzione.

Conclusivamente si riporta quanto affermato da codesta Ecc.ma Corte in tema di riparto della potestà legislativa in ambito tributario nella sentenza n. 245 del 29 novembre 2017: *“Giova, infine, ribadire quanto di recente affermato da questa Corte, proprio in materia di relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie speciali: “è utile ricordare come il sistema tributario regionale sia caratterizzato, quasi per intero, dall'eteronomia della struttura dei tributi (propri derivati, addizionali, compartecipazioni al gettito di quelli erariali) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali, soluzioni giustificate dall'interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza, tra i quali spiccano il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, Cost., e come tale “supremazia normativa” sia giustificata sul piano funzionale da inderogabili istanze unitarie che permeano la Costituzione.”*

La disciplina contenuta al comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 viola l'art. 117, comma 2, lett. e) quando



Avvocatura Generale dello Stato

all'ultimo periodo dispone che "le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020", essendo in contrasto con le norme statali che impongono l'approvazione dei livelli tributari prima dell'approvazione dei documenti di bilancio.

*

Altra violazione dei principi della contabilità nazionale è costituita dalla previsione del **comma 1 dell'art. 3 della legge 9/2020** della Regione Friuli Venezia Giulia ove dispone che *"1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni (...) possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile..."*

Detta previsione, oltre a comportare il rischio di una non completa copertura delle minori entrate da parte della Regione con conseguenti minori entrate per gli enti locali, comporta la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione a copertura delle minori entrate in violazione dell'art. 109, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che dispone che non possono essere destinate a riduzione di entrate le risorse provenienti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, per le quali è prevista la destinazione al finanziamento delle sole spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Diversamente, possono rientrare tra le politiche dirette a sgravare il contribuente dal pagamento delle imposte locali e/o a compensare le minori entrate derivanti dall'emergenza COVID-19 le misure recate dal comma 1-ter del citato articolo 109, relative all'utilizzo dell'avanzo vincolato, nonché quelle previste dall'articolo 112, in materia di sospensione della quota capitale dei mutui Cassa DD.PP e MEF.



Avvocatura Generale dello Stato

Qualora gli enti locali non fossero in grado di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione a copertura di dette minori entrate, si determinerebbero squilibri finanziari nei bilanci degli enti, anche considerata la non completa copertura da parte della Provincia per i minori incassi.

In ogni caso, occorre osservare che il Legislatore statale ha preso in considerazione l'ipotesi di ristoro a carico dello Stato dei danni subiti dall'emergenza sanitaria (ipotesi disciplinata dal comma 7 della Legge Regionale impugnata) all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd decreto Rilancio), attualmente in sede conversione all'esame della Camera dei Deputati (AC 2500), che prevede *“Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2”*.

Nello specifico, le risorse in esame sono previste al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID19, ma non per far fronte a riduzioni e agevolazione tributarie per il corrente anno 2020 previste dagli enti medesimi in modo autonomo.



Avvocatura Generale dello Stato

Sul punto occorre ricordare la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 320/2004 con la quale è stato affermato che “*questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., ha chiarito nella sentenza n. 14 del 2004 che spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei “ad incidere sull’equilibrio economico generale”.*”

La disciplina dell'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, simultaneamente convergente, in tale fattispecie, nelle materie del sistema tributario e contabile dello Stato, dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della perequazione delle risorse finanziarie, è, quindi, competenza primaria dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, con la conseguente illegittimità della disposizione contenuta al comma 1 dell'art. 3 della legge 9/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia.

3) L'art. 11 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9/2020 viola: la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l); i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione pubblica di cui all'articolo 97 della Costituzione; l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica; l'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.

L'articolo 11 della legge regionale che si impugna prevede che - fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni presenti - ai fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della regione nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica, l'individuazione dei soggetti cui



Avvocatura Generale della Regione

attribuire il ruolo dei segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti avvenga secondo le disposizioni contenute in detto articolo.

Al riguardo, è necessario premettere che la disposizione in esame è sostanzialmente analoga a quella già emanata dalla Regione con la legge regionale n. 44/2017 recante: "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 - 2020*" (articolo 10, comma 15) impugnata dal Governo. A seguito dell'impugnativa Costituzionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva emanato la legge regionale n. 20 del 9 agosto 2018 che, all'articolo 12, comma 5, ha abrogato la disposizione impugnata. Ne è conseguita la rinuncia all'impugnativa deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 con conseguente estinzione del giudizio pendente davanti codesta Ecc.ma Corte costituzionale (Corte cost., 20.3.2019, n. 61)

Il comma 1 della disposizione regionale ora in esame, intervenendo sulla materia dell'ordinamento dei segretari comunali, determina l'individuazione dei soggetti cui attribuire le predette funzioni di reggenza temporanea nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, prevedendo, al comma 2, l'istituzione presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto della Regione, dell'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita tale reggenza temporanea.

La disposizione di cui al comma 3, consente l'iscrizione al predetto Elenco dei dipendenti di ruolo del Comparto unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario comunale di cui all'articolo 13, comma 13, della legge regionale n. 24/2009, senza prevedere nessun ulteriore requisito in relazione al servizio prestato.

Il comma 4, dal punto di vista procedurale, prevede che i Sindaci dei Comuni - dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante e qualora non procedano a conferire l'incarico al Vice Segretario o, in assenza del Vice Segretario, ad un dipendente in possesso



Avvocatura Generale dello Stato

del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge regionale n. 24/2009 - individuano il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea, scegliendolo nell'ambito di una rosa di nominativi predisposta dall'Ufficio unico della regione, sulla base delle manifestazioni pervenuti dagli iscritti all'elenco.

Tanto premesso, giova far rilevare che, al fine di fronteggiare la carenza di organico dei segretari comunali, il legislatore nazionale è intervenuto con un'apposita disposizione normativa introdotta dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 162/2019, recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali*" che, al comma 9, consente, per un periodo transitorio di un triennio, che nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti in comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria - e la procedura di copertura del posto vacante sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco - le funzioni attribuite al vice segretario possono essere svolte, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, per un periodo non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato.

Ciò posto, si evidenzia che **la disposizione regionale in esame interviene sulla medesima materia relativa all'ordinamento dei segretari comunali e provinciali successivamente all'entrata in vigore della norma nazionale, peraltro con criteri differenti e senza raccordo con la legislazione nazionale.**

Su tale aspetto, rispetto alle discrasie presenti nelle due norme, si evidenzia che il citato art. 16-ter, comma 9, del decreto legge n. 162/2019, dispone che possono essere attribuite le funzioni di vice segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, al fine di assicurare il possesso della necessaria esperienza professionale, mentre la



Avvocatura Generale dello Stato

disposizione regionale non richiede alcun requisito minimo di servizio, ma consente il conferimento di tali incarichi indistintamente a tutti i dipendenti di ruolo del comparto unico regionale locale.

Inoltre, mentre l'incarico di cui trattasi, ai sensi della citata normativa nazionale, può essere attribuito, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per non più di dodici mesi, la norma regionale non prevede alcuna autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Alla luce di quanto precede, nel rilevare che quella di Segretario comunale e provinciale risulta una figura infungibile, che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, anche le disposizioni di natura urgente finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una sensibile carenza degli organici, nelle more delle misure di potenziamento previste dal legislatore, devono essere ispirate a finalità di coordinata ed omogenea gestione a livello nazionale di tale criticità.

Peraltro, tale differente trattamento introdotto dalla disposizione regionale rispetto alle previsioni normative nazionali determina un'ingiustificata disparità nei confronti dei dipendenti degli enti locali delle altre regioni, a fronte dell'attribuzione delle medesime finzioni di reggenza temporanea delle sedi di segreteria, con conseguente violazione dell'articolo 97 detta Costituzione in materia di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

La disposizione regionale in esame viola, pertanto, la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e confligge con gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Si sottolinea infatti che il segretario comunale e provinciale costituisce una figura peculiare che deve rispondere a ben determinati requisiti, come stabiliti dalla legislazione nazionale ai sensi degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Su di essa, la Corte costituzionale ha peraltro ribadito tale peculiarità, evidenziandone l'elevato profilo di professionalizzazione anche attraverso il riconoscimento della precipua procedura assunzionale del corso-



Avvocatura Generale dello Stato

concorso di formazione prevista per l'accesso all'Albo nazionale, con verifiche periodiche dell'apprendimento e obblighi formativi suppletivi nel biennio successivo alla prima nomina; il principio della non revocabilità *ad nutum* dell'incarico (salvo che per violazione dei suoi doveri d'ufficio) e la garanzia nella stabilità dello *status* giuridico ed economico, attraverso la permanenza nell'Albo anche nell'ipotesi di mancata conferma attraverso l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità.

Si richiama, in proposito, l'ampia ricostruzione della figura e della natura giuridica del Segretario comunale operata da Corte cost. 22.2.2019, n. 23 che ha analizzato, in particolare, sia il rapporto di lavoro che le funzioni proprie del segretario comunale.

Con riferimento al primo profilo, codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza appena citata ha evidenziato che il segretario comunale è *“quanto al rapporto d'ufficio, un funzionario del Ministero dell'interno. Essendo però nominato dal sindaco, e trovandosi funzionalmente alle dipendenze del Comune, instaura contemporaneamente con quest'ultimo il proprio rapporto di servizio ... E la giurisprudenza di legittimità e quella amministrativa sottolineano concordemente che il segretario comunale, benché dipenda personalmente dal sindaco, intrattenendo un rapporto funzionale con l'amministrazione locale, resta tuttavia un funzionario statale, e il suo status giuridico, ancorché particolare, è interamente disciplinato dalla legislazione statale (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 agosto 2016, n. 17065; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 aprile 2005, n. 1490)”* (Corte cost. n. 23/2019 cit., par. 3.2 in diritto, enfasi aggiunte).

Quanto alle funzioni, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha individuato tre gruppi di funzioni, particolarmente delicate e rilevanti, attribuite al segretario comunale.

In primo luogo, sono attribuite al segretario comunale funzioni di certificazione, di controllo di legalità o di attuazione di indirizzi, di



Avvocatura Generale dello Stato

verbalizzazione, di rogito e di autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali. Un secondo gruppo di funzioni “cruciali” comprende tutti i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché comprende e funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta tra cui emerge, altresì, la competenza in ordine al parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio dell'ente che non costituisca mero atto d'indirizzo. Infine, nel terzo gruppo di funzioni rientrano quelle di carattere gestionale potendo il segretario essere nominato in talune ipotesi (anche) direttore generale ovvero dovendo sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti nonché potendo essere nominato responsabile di servizio.

Tali funzioni connotano il segretario comunale quale “*figura apicale*” che “*intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative*” (Corte cost. n. 23/2019 cit., par. 5.2, cui si rinvia anche per i riferimenti normativi).

Come si vede, le funzioni del segretario comunale richiedono una adeguata preparazione tecnica e ciò giustifica il rigoroso percorso di selezione del segretario comunale, nonché delle figure che possono sostituirlo temporaneamente, delineato dalle norme statali cui spetta in via esclusiva disciplinarne lo *status* giuridico.

Diversamente, l'articolo 11 cit., parlando di reggenza temporanea delle sedi di segreteria, consente di individuare soggetti cui attribuire il “ruolo di segretari comunali”, individuandoli nei dipendenti degli enti locati regionali assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali, pur in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale (comma 3), non si prevede alcun meccanismo di selezione né di formazione professionale e nemmeno di esperienza professionale e di servizio.



Avvocatura Generale dello Stato

La legge che si impugna, altresì, istituisce, presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto del personale del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 18 del 2016, l'Elenco dei soggetti cui può essere conferita la reggenza. Anche sotto tale profilo la disposizione appare difforme rispetto alla legislazione statale che invece disciplina l'ipotesi della reggenza con riferimento esclusivo ai soggetti già iscritti nell'Albo dei segretari comunali all'esito della procedura di abilitazione prevista dall'articolo 98 comma 4, del TUEL, al termine della specifica procedura concorsuale (disciplinata dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n- 465 e, transitoriamente, dall'articolo 16ter del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 200, n. 8).

Fermo restando quanto sopra evidenziato circa la creazione, ad opera della legge regionale in esame, di una sorta di *tertium genus* di segretario comunale reggente, del tutto eccentrico rispetto al sistema ordinamentale, si reputa che, anche qualora si volesse ricondurre la figura del reggente alla disciplina dei vicesegretari, la norma regionale dovrebbe essere comunque resa omogenea rispetto al modello delineato dal Legislatore nazionale, con particolare riferimento ai profili relativi ai requisiti soggettivi, alla selezione e alla formazione e all'aggiornamento periodico.

D'altro canto, non giova nemmeno invocare *ex adverso* il decreto legislativo 20 giugno 1997, n. 9, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", laddove attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali (art. 15).

Per un verso, il successivo articolo 18 prevede che la legislazione dello Stato trovi comunque applicazione nel Friuli-Venezia Giulia qualora la Regione non sia ancora intervenuta con proprie leggi: al riguardo si osserva che, come



Avvocatura Generale dello Stato

espressamente scritto nella disposizione regionale, il Friuli-Venezia Giulia non ha ancora posto in essere una riforma organica dell'ordinamento dei segretari comunali nella Regione.

In ogni caso, la potestà regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato, anche in considerazione delle interferenze su una materia (ordinamento civile) sulla quale sussiste competenza statale esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e non può spingersi al punto di delineare una nuova figura di segretario comunale, di derivazione locale, che si affianca a quella classica di origine nazionale e che coesiste con quest'ultima sul territorio regionale.

*

Il comma 6 dell'art. 11 cit. Prevede poi, a differenza della normativa nazionale, che il soggetto cui è conferito l'incarico di reggenza temporanea delle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti stipula un contratto di lavoro a tempo determinato regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi dei segretari comunali e provinciali. La relativa spesa è esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.

Al riguardo, la disposizione in esame si pone in contrasto con la normativa di contenimento della spesa di personale per le forme di lavoro flessibili sopra richiamata, in quanto la Regione interviene con una propria disposizione consentendo ai Comuni di derogare ad una norma nazionale che costituisce, per espressa previsione del citato art. 9, comma 28, principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale (sulla riconducibilità di detta norma ai principi di coordinamento della finanza pubblica si vedano, tra tante, Corte cost. 23.6.2014, n. 181 e Corte cost., 10.4.2014, n. 87; 27.3.2014 n. 54 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime leggi del



Avvocatura Generale dello Stato

Friuli-Venezia Giulia; Corte cost., 10.4.2014; Corte cost., 6.12.2013, n. 289; Corte Conti, sez. riun., 17/04/2012, n. 11).

Ne consegue quindi la **violazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

*

Dal quadro delineato risulta, quindi, evidente la violazione da parte della disposizione regionale in oggetto, della potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), e dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione pubblica di cui all'articolo 97 della Costituzione, anche perché essa potrebbe comportare richieste emulative da parte di altre regioni e far sorgere correlate aspettative da parte del corrispondente personale.

La disposizione regionale viola, peraltro, l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.

La disposizione eccede anche dalle competenze statutarie che, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 devono essere svolte "*In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali...*".

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli artt. 1, 3, 11 della legge della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 maggio 2020, n. 9 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 20 maggio 2020 come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 13.7.2020.



Avvocatura Generale dello Stato

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 13.7.2020 della determinazione di impugnare la legge della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 maggio 2020, n. 9 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 20 maggio 2020 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 maggio 2020, n. 9 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 20 maggio 2020

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 17 luglio 2020

Pietro Garofoli
Avvocato dello Stato

Angelo Vitale
Avvocato dello Stato

Stefano Lorenzo Vitale
Avvocato dello Stato



Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

Roma, 27 LUG. 2020

IL CANCELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali